Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 17 marzo 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 69 DEL 17 MARZO 1970:

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1978 (dalla serie 1ª/1978 alla serie 49ª/1978), emessi in base al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 e al decreto ministeriale 10 marzo 1969, ai quali sono stati assegnati premi nella PRIMA estrazione eseguita il 3 marzo 1970.

(1122)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1969, n. **1206**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Francesco Piccolotti - Elpidio Corneli », con sede in Marsciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 21 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Francesco Piccolotti - Elpidio Corneli » di Marsciano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 15 aprile 1929, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Francesco Piccolotti - Elpidio Corneli », con sede in Marsciano (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Marsciano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 15 aprile 1929, modificato con regio decreto 22 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 1. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. **1207.**

Modificazioni allo statuto dell'istituto superiore di educazione fisica di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1963, n. 629;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto superiore anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze, approvato con il decreto sopraindicato è modificato come appresso:

Art. 5, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione è modificato nel senso che la lettera *l)* è abrogata e sostituita dalla seguente:

« *l)* di un rappresentante pro-tempore di ogni istituto pubblico o privato, che con regolare convenzione si obblighi a versare all'istituto un contributo annuo di almeno L. 2.000.000 ».

La tabella relativa al ruolo organico del personale amministrativo di ragioneria e d'ordine è abrogata e sostituita dalla seguente:

Coefficiente	Qualifiche		Numero dei posti
	Carriera direttiva amministrativa		
402	Direttore di sezione	Segretario amministrativo	1
325	Consigliere di 1ª classe		
271	Consigliere di 2ª classe		
229	Consigliere di 3ª classe		
	Carriera di concetto di ragioneria		
271	Ragioniere	Ragioniere	
229	Ragioniere aggiunto	Ragioniere aggiunto	1
202	Vice ragioniere	Vice ragioniere	
	Carriera esecutiva d'ordine		
229	Primo archivista	Primo archivista	
202	Archivista	Archivista	2
180	Applicato	Applicato	
157	Applicato aggiunto	Applicato aggiunto	
	Carriera del personale ausiliario		
151	Bidello	Bidello	1
		TOTALE	5

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 8. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1969, n. **1208.**

Modificazioni all'imposta di consumo sul caffè.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visti gli articoli 95 e 155 del trattato stesso;

Visto l'art. 1 dell'allegato *A* al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, istitutivo della imposta di consumo sul caffè;

Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, concernente l'unificazione dell'imposta di consumo predetta;

Visto il regio decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201, convertito nella legge 23 novembre 1939, n. 1829;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato *E;*

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° aprile 1946, n. 135;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 205;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875, convertito nella legge 3 dicembre 1955, n. 1112;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, che delega il Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica per la durata della 3ª tappa;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la necessità di adeguare per l'impegno derivante dall'art. 95 del trattato, sopra citato, l'imposta di consumo sul caffè lavorato o sui prodotti contenenti caffè importati dall'estero con il regime applicato ai prodotti nazionali similari;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti appresso indicati l'imposta di consumo sul caffè è commisurata all'aliquota prevista per il caffè naturale in grani e pellicole sulla base dei seguenti coefficienti:

a) caffè tostato, anche macinato: 1,25;
b) estratti solidi solubili di caffè: 3,60.

Art. 2.

Gli estratti liquidi o essenze liquide di caffè sono soggette all'imposta di consumo sul caffè nella misura prevista per gli estratti solidi in rapporto al contenuto di caffè essiccato.

Art. 3.

I surrogati e gli altri prodotti contenenti caffè sono soggetti all'imposta di consumo sul caffé, nella misura prevista alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1, in rapporto al contenuto di caffè tostato o di estratto solido.

Art. 4.

Per il caffè decaffeinato l'imposta dovuta è aumentata del 5 %.

Art. 5.

Sono abrogate le note alla tariffa dei dazi doganali concernenti l'applicazione dell'imposta di consumo sul caffè che sono in contrasto con il presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1970.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — MORO — COLOMBO — CARON — SEDATI — MAGRÌ — MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 13. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1970, n. **79.**

Pareggiamento del civico istituto musicale « Vincenzo Gianferrari » di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista l'istanza in data 30 gennaio 1969, con la quale il sindaco del comune di Trento chiede il pareggiamento del civico istituto musicale « Vincenzo Gianferrari » di quella città;

Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministro per la pubblica istruzione di procedere presso il civico istituto musicale « Vincenzo Gianferrari » di Trento, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere della sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla prima sessione di esami dell'anno scolastico 1969-70 il civico istituto musicale « Vincenzo Gianferrari » di Trento, è pareggiato a tutti gli effetti di legge ai conservatori di musica di Stato, limitatamente alle scuole di organo e composizione organistica, pianoforte, violino e viola, violoncello, oboe.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 3. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1970, n. **80.**

Pareggiamento del civico istituto musicale «Gaetano Donizetti» di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista l'istanza in data 28 giugno 1968, con la quale il sindaco del comune di Bergamo chiede il pareggiamento del civico istituto musicale «Gaetano Donizetti» di quella città;
Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministro per la pubblica istruzione di procedere presso il civico istituto musicale «Gaetano Donizetti» di Bergamo, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla prima sessione di esami dell'anno scolastico 1969-70 il civico istituto musicale «Gaetano Donizetti» di Bergamo, è pareggiato a tutti gli effetti di legge ai conservatori di musica di Stato, limitatamente alle scuole di composizione (armonia, contrappunto, fuga e composizione), organo e composizione organistica, pianoforte, clarinetto, tromba e trombone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 6. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **81.**

Revisione del corrispettivo di appalto dei gestori dei magazzini vendita dei generi di monopolio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;
Attesa la necessità di procedere alla modifica dello art. 33 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica succitato;
Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 33 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è sostituito dal seguente:

«Durante il corso dell'appalto dei magazzini di vendita il corrispettivo stabilito può essere sottoposto, su domanda del gestore o di ufficio, a revisione ordinaria o straordinaria.

La revisione ordinaria può aver luogo quando si siano determinate variazioni superiori al 10 % nella media aritmetica, ricavata dai numeri indici di cui alle seguenti lettere *a*) e *b*), raffrontata alla stessa media relativa al mese in cui venne stipulato il contratto ovvero presa a base per la precedente revisione:

a) indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già costo della vita) della regione nella quale è ubicato il magazzino;

b) retribuzioni del settore commercio, compresi gli assegni familiari: media tra il numero indice dei salari minimi contrattuali degli operai e il numero indice degli stipendi minimi contrattuali degli impiegati.

I numeri indici di cui innanzi saranno desunti dai dati pubblicati sul Bollettino mensile dell'Istituto centrale di statistica.

La revisione straordinaria può essere richiesta dal gestore o dalla direzione generale in caso di variazione della circoscrizione del magazzino a seconda che ne risulti, rispettivamente, una diminuzione o un aumento nel valore della vendita dei generi superiori al 10 % rispetto ai dati presi a base per la stipulazione del contratto ovvero per la precedente revisione ed inoltre dalla direzione generale nei casi di introduzione della meccanizzazione nelle scritture contabili del magazzino o di variazione della tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

La revisione, sia ordinaria che straordinaria, dei corrispettivi di appalto è operata da una apposita commissione centrale, nominata con decreto del Ministro per le finanze, presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e composta da un rappresentante dell'Amministrazione dei monopoli con qualifica non inferiore ad ispettore generale amministrativo e da un rappresentante dell'Associazione dei gestori dei magazzini di vendita che conti il maggiore numero di iscritti. Funge da segretario un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione dei monopoli.

Il gestore del magazzino, tramite il competente Ispettorato compartimentale, dovrà inviare l'istanza di revisione ordinaria o straordinaria alla direzione generale la quale, se da un esame preliminare accerta che sussistono le condizioni per procedere alla revisione, la sottopone alla commissione centrale, mentre in caso contrario la respinge direttamente con motivata decisione da notificare alla parte.

La commissione centrale investita della revisione determina il nuovo corrispettivo di appalto che avrà decorrenza dal primo del mese successivo a quello di presentazione della domanda di revisione da parte del gestore ovvero di notifica della relativa decisione della direzione generale.

Il nuovo corrispettivo d'appalto, obbligatorio per la amministrazione, diventa definitivo anche per il gestore se questi, entro 30 giorni dalla ricevuta notifica dello stesso, non esercita la facoltà di disdetta contrattuale di cui al secondo comma della lettera *a*) dell'art. 14 della legge ».

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 2. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Corleone all'Ente acquedotti siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dello Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione n. 442 del 24 agosto 1968 del commissario regionale del comune di Corleone (Palermo), resa esecutiva dalla commissione provinciale di controllo di Palermo nella seduta del 6 settembre 1968, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto del comune stesso;

Vista la deliberazione 8 ottobre 1968 del consiglio di amministrazione dell'E.A.S., relativa all'assunzione, da parte di detto ente, della gestione dell'acquedotto suindicato;

Vista la convenzione 20 dicembre 1968, n. 1027 di rep., in base alla quale la gestione dell'acquedotto comunale di Corleone passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.);

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Corleone (Palermo).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 20 dicembre 1968, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

NATALI — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1970
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 294

(2173)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970.

Ricostituzione del Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1961, Atti di Governo, registro n. 136, foglio n. 29;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1964, registro n. 3 Sanità, foglio n. 310, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1967-1969, nonchè alla ripartizione delle competenze per materie tra le singole sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 203, con cui sono state apportate modifiche alla composizione e all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

Visti i propri decreti: 16 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1968, registro n. 6 Sanità, foglio n. 211; 1° giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1968, registro n. 7 Sanità, foglio n. 348; 11 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1968, registro n. 10 Sanità, foglio n. 69, con i quali il Consiglio superiore di sanità è stato integrato con i componenti previsti dalla legge 14 marzo 1968, n. 203;

Ritenuto di provvedere alla nomina dei componenti del consesso per il triennio 1970-1972, nonchè alla ri-

partizione delle competenze per materia tra le singole sezioni e all'assegnazione dei componenti alle medesime;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1970-1972 i signori:

Aru prof. dott. Luigi, giureconsulto;

Leoni avv. Bruno, giureconsulto;

Jadevaia ten. gen. medico Francesco, direttore generale della sanità militare, designato dal Ministero della difesa;

Dal Prà ten. gen. medico Letterio, capo del servizio sanitario della Marina militare, designato dal Ministero della difesa;

Spanò dott. Guido, direttore generale, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

Giannattasio dott. Carlo, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

Angel Pulsinelli dott.ssa Stella nata Marolla, ispettore generale, designata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vaudano dott. Francesco, direttore generale del lavoro marittimo e portuale, designato dal Ministero della marina mercantile;

Accardo prof. dott. Salvatore, direttore generale delle accademie e biblioteche, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

de Meo prof. dott. Giuseppe, designato dall'Istituto centrale di statistica;

Petrilli prof. dott. Fernando, Del Vecchio professore dott. Vittorio, Giovanardi prof. dott. Augusto, Seppilli prof. dott. Alessandro, professori universitari in igiene e medicina preventiva;

Rolli prof. dott. Elio, Bossa prof. dott. Guido, professori universitari in medicina generale;

Biocca prof. dott. Ettore, professore universitario in parassitologia;

Bergami prof. dott. Gino, professore universitario in fisiologia;

Ciaranfi prof. dott. Enrico, professore universitario in patologia generale;

Valdoni prof. dott. Pietro, professore universitario in chirurgia generale;

Murano prof. dott. Giulio, professore universitario in pediatria;

Casula prof. dott. Duilio, professore universitario in medicina del lavoro;

Daddi prof. dott. Giuseppe, professore universitario in tisiologia;

Gozzano prof. dott. Mario, professore universitario in neuropsichiatria;

Cerutti prof. dott. Pietro, professore universitario in dermosifilopatia;

Tesauro prof. dott. Giuseppe, professore universitario in ostetricia e ginecologia;

Romanzi prof. dott. Carmine, professore universitario in microbiologia esperto in virologia;

Ratti prof. dott. Arduino, professore universitario in radiologia e radiobiologia;

Messini prof. dott. Mariano, professore universitario in idroclimatologia;

Bietti prof. dott. Giambattista, professore universitario in oculistica;

Filipo prof. dott. Domenico, professore universitario in otorinolaringoiatria;

Gerin prof. dott. Cesare, professore universitario in medicina legale e delle assicurazioni;

Benagiano prof. dott. Andrea, professore universitario in stomatologia;

Condorelli prof. dott. Luigi, professore universitario in medicina generale esperto in endocrinologia;

Cavallero prof. dott. Cesare, professore universitario in anatomia e istologia patologica esperto in oncologia;

Cimmino prof. dott. Aldo, professore universitario in microbiologia;

L'Eltore prof. dott. Giovanni, professore universitario in statistica sanitaria;

Malatesta prof. dott. Lamberto, professore universitario in chimica;

Tappi prof. dott. Guido, professore universitario in chimica farmaceutica;

Di Mattei prof. dott. Pietro, professore universitario in farmacologia;

Rossi Fanelli prof. dott. Alessandro, professore universitario in biochimica;

Amaldi prof. dott. Edoardo, professore universitario in fisica;

Bianchi prof. dott. Carlo Maria, Giolitti prof. dott. Giovanni, Masoero prof. dott. Prospero, professori universitari in medicina veterinaria particolarmente esperti in igiene veterinaria, zooprofilassi ed ispezione degli alimenti;

Maccolini prof. dott. Roberto e Suzzi Valli prof. dott. Enea, ufficiali sanitari capi ufficio di igiene;

Collevati avv. Raffaello e Lanni avv. Diodato, presidenti di amministrazione ospedaliera;

Massani prof. dott. Mario e Sternini prof. dott. Giorgio, direttori sanitari di ospedale di 1ª categoria;

Custureri dott. Salvatore, medico condotto;

Perrino sen. dott. Antonio Vito, farmacista esercente;

Massi prof. dott. Osvaldo, direttore di mattatoio comunale;

Avolio De Martino prof. dott. Gastone, professore universitario in acquedotti e fognature, esperto in ingegneria sanitaria e Mendia prof. dott. Luigi, professore universitario in ingegneria sanitaria;

Spadolini prof. arch. Pierluigi e Beguinot prof. ing. Corrado, esperti in costruzioni ospedaliere;

Batini prof. dott. Franco, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Andreis dott. Mario, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Reale prof. dott. Lorio, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Bruni dott. Gian Carlo, Giunchi prof. dott. Giuseppe, Stefanini prof. dott. Paride, Paci dott. Pietro, Gueli dott. Ignazio, Signorile prof. dott. Claudio, Angelillo prof. dott. Bruno, Poppi prof. dott. Arrigo, benemeriti nel campo della sanità pubblica.

Art. 2.

Le competenze per materia delle singole sezioni e la assegnazione dei membri alle medesime, è stabilita come segue:

SEZIONE I

Competenze: Affari generali Malattie infettive e diffusive dell'uomo Malattie sociali Medicina del lavoro Assistenza materna e infantile Problemi igienico-sanitari della scuola Opere parascolastiche Igiene mentale Problemi sanitari delle attività sportive Educazione sanitaria della popolazione Sostanze alimentari e bevande Domande di attestato di privative industriali concernenti bevande e commestibili.

Membri: Il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità; il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno; il ragioniere generale dello Stato del Ministero del tesoro; il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il capo dell'ispettorato medico del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il direttore del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; il direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Accardo prof. dott. Salvatore; Andreis dott. Mario; Angelillo prof. dott. Bruno; Angel Pulsinelli dottoressa Stella nata Marolla; Aru prof. dott. Luigi; Batini prof. dott. Franco; Benagiano prof. dott. Andrea; Bietti prof. dott. Giambattista; Biocca prof. dott. Ettore; Casula prof. dott. Duilio; Cavallero prof. dott. Cesare; Cerutti prof. dott. Pietro; Cimmino prof. dott. Aldo; Custureri dott. Salvatore; Daddi prof. dott. Giuseppe; de Meo prof. dott. Giuseppe; Giunchi prof. dott. Giuseppe; Gozzano prof. dott. Mario; Gueli dott. Ignazio; Jadevaia ten. gen. prof. dott. Francesco; L'Eltore prof. dott. Giovanni; Murano prof. dott. Giulio; Reale prof. dott. Lorio; Seppilli prof. dott. Alessandro; Signorile prof. dott. Claudio; Suzzi Valli prof. dott. Enea;

SEZIONE II

Competenze: Opere igieniche Igiene dell'ambiente.

Membri: Il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno; il ragioniere generale dello Stato del Ministero del tesoro;

Avolio De Martino prof. dott. Gastone; Del Vecchio prof. dott. Vittorio; Leoni avv. Bruno; Malatesta prof. dott. Lamberto; Mendia prof. dott. Luigi; Petrilli prof. dott. Fernando; Spanò dott. Guido; Vaudano dott. Francesco.

SEZIONE III

Competenze: Ospedali e case di cura Assistenza sanitaria Disciplina delle professioni, delle arti e delle attività soggette a vigilanza sanitaria.

Membri: Il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale dell'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione; il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno; il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici; il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani; il presidente della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche; il presidente della Federazione nazionale dei collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia; il presidente della Croce rossa italiana;

Aru prof. dott. Luigi; Beguinot prof. ing. Corrado; Bruni dott. Gian Carlo; Collevati avv. Raffaello; Condorelli prof. dott. Luigi; Dal Prà prof. dott. Letterio; Filipo prof. dott. Domenico; Gerin prof. dott. Cesare; Giannattasio dott. Carlo; Giovanardi prof. dott. Augusto; Lanni avv. Diodato; Massani prof. dott. Mario; Paci dott. Pietro; Polli prof. dott. Elio; Poppi prof. dott. Arrigo; Spadolini prof. arch. Pierluigi; Spanò dott. Guido; Stefanini prof. dott. Paride; Sternini prof. dott. Giorgio; Tesauro prof. dott. Giuseppe; Valdoni prof. dott. Pietro.

SEZIONE IV

Competenze: Produzione e commercio medicinali Presidi medico-chirurgici ed assimilati Stupefacenti Acque minerali Stabilimenti termali ed idroterapici Terapia fisica Medicina nucleare.

Membri: Il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità; il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità; il direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici; il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani;

Amaldi prof. dott. Edoardo; Aru prof. dott. Luigi; Bergami prof. dott. Gino; Bossa prof. dott. Guido; Ciaranfi prof. dott. Enrico; Di Mattei prof. dott. Pietro; Maccolini prof. dott. Roberto; Messini prof. dott. Mariano; Perrino sen. dott. Antonio Vito; Ratti prof. dott. Arduino; Romanzi prof. dott. Carmine; Rossi Fanelli prof. dott. Alessandro; Tappi prof. dott. Guido.

SEZIONE V

Competenze: Malattie infettive e diffusive degli animali Igiene veterinaria Alimenti di origine animale e medicamenti per uso veterinario Attività soggette a vigilanza veterinaria.

Membri: Il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità; il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità; il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nu-

trizione del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno; il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani;

Bianchi prof. dott. Carlo Maria; Giolitti prof. dott. Giovanni; Leoni dott. Bruno; Masoero prof. dott. Prospero; Massi prof. dott. Osvaldo.

Il Ministro per la sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1970
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 278

(2041)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1970.

Approvazione dei modelli di fogli sciolti dei registri particolari delle iscrizioni, degli annotamenti e delle trascrizioni, ai sensi della legge 23 ottobre 1969, n. 789, recante modifica alle norme sui servizi ipotecari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, concernente modifiche alle norme sul servizio ipotecario;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati gli annessi tre modelli di fogli sciolti dei registri particolari delle iscrizioni, degli annotamenti e delle trascrizioni previsti dall'art. 2679 del codice civile;

I fogli sciolti, di cui al primo comma, progressivamente numerati da uno a cento, muniti del bollo, hanno le dimensioni di cm. 25 per cm. 37 e sono conformi agli annessi tre modelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1970

Il Ministro: Bosco

Reg. Mod. 61
(Tasse ed imposte indirette sugli Affari)

Registro per le iscrizioni .... soggette a rinnovazione

Numero del repertorio, Volume e conto	COPIA DELLA NOTA Data presentazione .... Registro Gen. d'ordine Vol. .... Numero ....

Mod. 61 (recto)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

Nomina dei membri dei collegi dei revisori per il controllo della gestione delle stazioni sperimentali per l'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento della istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, sull'istituzione dei collegi dei revisori per il controllo della gestione delle stazioni sperimentali per l'industria;

Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 1 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461;

Decreta:

I collegi dei revisori per il controllo della gestione delle stazioni sperimentali per l'industria, per il triennio 1970-1972, sono composti come segue:

STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI IN MILANO:

Revisori effettivi:

Corrarino dott. Santiago, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Romani dott. Walter, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bettoni dott. Emilio, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:

Tucci dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Miraglia dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DEGLI OLII E DEI GRASSI, IN MILANO:

Revisori effettivi:

Pelo dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Lanzon dott. Piero, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Beretta dott. Giorgio, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:

Zambra dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Pelucchi rag. Antonio, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA, IN CORMANO - MILANO:

Revisori effettivi:

Vetri dott. Guido, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Agarinis dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vedove dott. Giuseppe, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:

Fabiani Paolucci dott.ssa Giuliana, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Merli rag. Ada, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI, IN SAN DONATO MILANESE - MILANO:

Revisori effettivi:

Giannella dott. Giovanni: in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Bormioli dott. Piero, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Chiappa ing. Luigi, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:

Raccuglia dott. Benedetto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Merli rag. Ada, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI, IN PARMA:

Revisori effettivi:

La Rosa dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Barbagallo dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Frati dott. Francesco, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:

Manno dott. Edoardo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Fazzinà, rag. Angelo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI, IN NAPOLI:

Revisori effettivi:

Latino dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sportiello dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Casteller Giovanni, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:

Merlino dott. Luciano, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Amirante dott. Mariano, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE ESSENZE E DEI DERIVATI DAGLI AGRUMI, IN REGGIO CALABRIA:

Revisori effettivi:

Spinelli dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Buccella dott. Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Priolo rag. Armando, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:

Tricoli dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Chiavola dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

STAZIONE SPERIMENTALE PER IL VETRO, IN VENEZIA - MURANO:

Revisori effettivi:

Papini dott. Franco, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Parisi dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Di Francia dott. Francesco, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:

Tetamo ing. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Pedrocco dott. Renato, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(2175)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Modificazioni ai decreti ministeriali 15 gennaio 1969, 30 luglio 1969, 9 maggio 1969, 30 luglio 1969, 4 agosto 1969 relativi alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1969, concernente l'elenco dei principi attivi e degli additivi che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1969, concernente alcune modificazioni al succitato decreto ministeriale 15 gennaio 1969;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1969, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1969, concernente l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nella alimentazione degli animali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1969, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali;

Ritenuto necessario ed opportuno apportare alcune modifiche ed aggiunte ai succitati decreti ministeriali, nonchè ai relativi allegati;

Sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Decreta:

Art. 1.

La dicitura « Vitamina PP ($C_6H_6N_2O$) » di cui all'allegato 1, cap. I - VITAMINE, n. 13, del decreto ministeriale 15 gennaio 1969, è così modificata: « Vitamina PP ($C_6H_6N_2O$-Nicotinamide e $C_6H_5NO_2$-Acido nicotinico) ».

Art. 2.

Al cap. VI - Conservativi, di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 15 gennaio 1969, modificato con decreto ministeriale 30 luglio 1969, dopo la voce « 9) Propionato di sodio », sono aggiunte le seguenti voci:

« 10) Bisolfito di sodio $NaHSO_3$:

a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 200 mg;

b) purezza: min. 95 %.

11) Metabisolfito di sodio $Na_2S_2O_5$:

a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 200 mg;

b) purezza: min. 95 %.

12) Nitrito di sodio $NaNO_2$:

a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato per cani e gatti: 150 mg;

b) purezza: min. 98 % ».

Art. 3.

Dopo il gruppo di additivi di cui all'allegato 2, cap. IX-ANTIAGGLOMERANTI, del decreto ministeriale 15 gennaio 1969, modificato con decreto ministeriale 30 luglio 1969, è aggiunto il seguente elenco di additivi:

X. — *Denaturanti*

1) Per la denaturazione del cloruro sodico sono ammesse le seguenti sostanze coloranti:

Giallo arancio S (E_{110}), Amaranto (E_{123}), Rosso coccinìglia A (E_{124}), Nero brillante BN (E_{151}).

2) Per la denaturazione ed il riconoscimento delle derrate alimentari destinate all'alimentazione degli animali sono ammesse le sostanze previste dai regolamenti delle Comunità economiche europee.

XI. — *Coloranti*

1) Per la colorazione dei mangimi composti e dei mangimi composti integrati per cani, gatti, uccelli ed altri animali allevati per motivi affettivi, sono ammessi tutti i coloranti consentiti nella preparazione di alimenti destinati all'uomo a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il cap. III - NITROFURANI, di cui all'allegato del decreto ministeriale 9 maggio 1969, è così modificato:

1. - Furazolidone N-(5-nitro-2-furfuriliden)-3-amino-2-ossazolidone

($C_8H_7N_3O_5$)

mg/kg espressi come sostanza pura

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato: 160 g per integratori destinati all'industria mangimistica;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato a base di latte:

non meno di 50 mg e non più di 80 mg per vitelli in fase di allattamento e svezzamento e comunque non oltre 60 giorni di età;

c) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:

non meno di 55 mg e non più di 80 mg per conigli;

d) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:

non meno di 55 mg e non più di 110 mg per suini fino a 120 giorni di età;

e) la somministrazione deve essere sospesa in ogni caso tre giorni prima della macellazione.

Art. 5.

Dopo il cap. III - NITROFURANI di cui all'allegato del decreto ministeriale 9 maggio 1969, è aggiunto il seguente capitolo:

IV. — *Prodotti per la chemioprofilassi delle elmintiasi.*

1. Higromicina B ($C_{15}H_{28}N_2O_{10}$)
mg/kg espressi come sostanza pura

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:

20 g per integratori destinati all'industria mangimistica, 6 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:

non meno di 10 mg e non più di 13 mg per pollame e suini;

c) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa due giorni prima della macellazione.

Art. 6.

L'art. 2 del decreto ministeriale 9 maggio 1969, è così modificato:

« Le confezioni degli integratori medicati per mangimi e dei mangimi integrati medicati, contenenti i principi attivi indicati nell'art. 1 del presente decreto, dopo la denominazione obbligatoria del prodotto, debbono recare l'indicazione " con coccidiostatico " ovvero " con chemioprofilattico per l'istomoniasi " o " con chemioprofilattico per l'istomoniasi e la tricomoniasi " ovvero " con nitrofurano " ovvero " con chemioprofilattico " per le elmintiasi " secondo che contengano sostanze menzionate nel primo, nel secondo, nel terzo oppure nel quarto gruppo dell'elenco allegato ».

Art. 7.

All'allegato di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1969, vanno apportate le seguenti modifiche:

1) voce n. 10. Fosfato monocalcico, colonna (b);

sostituire la formula chimica del prodotto con la seguente: « $Ca(H_2PO_4)_2H_2O$ »;

2) voce n. 28. Farina d'ossa degelatinizzate e sterilizzate, colonna (c);

sostituire i dati relativi al fosforo totale, ceneri insolubili in HCl e azoto totale con i seguenti:

« Fosforo totale min. 14%
Ceneri insolubili in HCl max. 3,4 %
Azoto totale max. 1,5 % »;

3) voce n. 42. Urea;

sostituire la dicitura della colonna (c) con la seguente:

« Azoto min. 46,0%
Ceneri max. 0,005%
Piombo tracce non dosabili
Arsenico tracce non dosabili.

Non più di 30 g/kg (3 %) di mangimi per bovini, ovini, caprini e bufalini dopo lo svezzamento; comunque l'azoto ureico non deve superare il 40% dell'azoto totale della razione »;

sostituire la dicitura della colonna (d) con la seguente:

« Titolo in azoto ureico ».

Art. 8.

All'allegato di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1969, sono apportate le seguenti aggiunte:

1) inserire la seguente voce 2-*bis*:

« Denominazione (a):	Carbonato di calcio da rocce calciche granulate
Descrizione e formula (b):	Rocce calciche granulate $CaCO_3$
Caratteristiche sul secco e condizioni di impiego (c):	Titolo in $CaCO_3$ min. 90% Ceneri insolubili in HCl max. 3% Granulometria: residuo al vaglio di 1 mm. di luce netta max. 2% residuo al vaglio di 0,25 mm. di luce netta min. 70%
Da dichiarare (d):	Titolo in calcio Ceneri insolubili in HCl ».

2) voce n. 4. Carbonato di calcio da alghe marine calcaree, colonna (c): dopo la dicitura « Granulometria del prodotto macinato: residuo al vaglio di 0,25 mm. di luce netta », inserire la dicitura: « max. 0,5 % ».

3) inserire la seguente voce 6-*bis*:

« Denominazione (a):	Carbonato doppio di calcio e magnesio
Descrizione e formula (b):	Carbonato doppio di calcio e magnesio naturale macinato $CaMg(CO_3)_2$
Caratteristiche sul secco e condizioni di impiego (c):	Titolo in $CaMg(CO_3)_2$ min. 95% Granulometria: residuo al vaglio di 0,25 mm. di luce netta max. 0,5% Ceneri insolubili in HCl max. 3%
Da dichiarare (d):	Titolo in calcio e magnesio Ceneri insolubili in HCl ».

4) inserire la seguente voce 11-*bis*:

« Denominazione (a):	Fosfato bicalcico anidro precipitato
Descrizione e formula (b):	Fosfato bicalcico anidro precipitato tecnicamente puro $CaHPO_4$

Caratteristiche sul secco e condizioni d'impiego (c):	Cloro calcolato in NaCl max. 1%
	Fosforo solubile in citrato neutro espresso in P min. 18%
	Fluoro max. 0,2%
	Piombo max. 0,003%
	Arsenico max. 0,0015%
	Solfiti calcolati come Na_2SO_3 anidro max. 0,15%
Da dichiarare (d):	Titolo in fosforo e in calcio
	Processó di fabbricazione ».

Art. 9.

La dose d'impiego del tiabendazolo, relativa agli ovini e caprini, di cui al capitolo « Antiparassitari » dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, va sostituita con la seguente:

« 2.000-20.000 mg/kg di mangime
(50 mg/kg di peso vivo) ».

Art. 10.

La intestazione « Durata del trattamento » della quinta colonna dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, è sostituita con quella « Durata indicativa del trattamento ».

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(2077)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1970.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 6296 del 4 febbraio 1970, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che l'avvocato Antonio Vitale è stato nominato presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Caserta in sostituzione dell'ing. Marcantonio Fusco, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania l'ing. Marcantonio Fusco con l'avv. Antonio Vitale;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Antonio Vitale, nominato presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Caserta, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione dell'ing. Marcantonio Fusco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1970

Il Ministro: CARON

(2095)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1970.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle attività industriali nella zona interessata dal fenomeno di bradisismo in atto nel comune di Pozzuoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nella zona di Pozzuoli (Napoli), a seguito dei fenomeni sismici ivi verificatisi, si è determinata una crisi economica generale delle aziende industriali con carattere locale, per cui gli operai dipendenti dalle aziende stesse sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle attività industriali nella zona interessata dal fenomeno di bradisismo in atto nel comune di Pozzuoli (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 marzo 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(2219)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1970, il comune di Partinico (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 267.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2232)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1970, il comune di Cortona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 413.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2233)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1970, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 209, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 17 luglio 1967 dal sig. Pietro Bordoni avverso il decreto in data 20 ottobre 1965, n. 12268, emesso dal provveditore alle opere pubbliche per il Lazio, col quale è stato approvato il progetto dei lavori di costruzione, in Roma, della fogna collettrice di via dei Carafa, da via della Pisana a via di Bravetta, la cui esecuzione comporta l'esproprio di un immobile di proprietà del ricorrente.

(2057)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto pubblico comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di diritto pubblico comparato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2136)

Autorizzazione alla cassa scolastica di Soresina ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cremona, in data 11 febbraio 1970, il presidente pro-tempore della cassa scolastica di Soresina, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 2375, è autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 210.000 (lire duecentodiecimila) disposta dalla signora Bergamaschi Bianca.

(2137)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 342, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 20 settembre 1966 dal prof. Rocchi Italo, avverso la decisione della commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso insegnante contro l'atto di nomina del sig. Casali Elio all'insegnamento delle applicazioni tecniche maschili nelle scuole medie della provincia di Forlì per l'anno scolastico 1965-66.

(2104)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 211, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 19 novembre 1966 dal prof. Giardina Rosario; avverso la mancata valutazione del servizio prestato negli anni scolastici 1963-64 - 1964-65 ai fini dell'inclusione nella graduatoria provinciale per gli incarichi di insegnamento di lingua francese nelle scuole medie della provincia di Messina.

(2105)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 346, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 6 luglio 1966 dalla prof.ssa Lucia Chioccarelli, avverso la decisione 28 gennaio 1966 della commissione provinciale costituita, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Caserta, in materia di riduzione dell'orario di insegnamento di applicazioni tecniche femminili presso la scuola media « L. Settembrini » di Maddaloni.

(2106)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Valle d'Agrì », con sede nel comune di Montalbano Jonico, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1970, registro n. 3, foglio n. 128, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario « Valle d'Agrì », con sede nel comune di Montalbano Jonico (Matera), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Longo prof. Donato, Verardi geom. Vincenzo, Grieco Giuseppe, Cerulli Giuseppe, Laragione Vincenzo, Silletti Leonardo, Mastronardi Vincenzo e Zaccheo Pasquale.

(2066)

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Champs de Rhins », con sede nel comune di Roisan, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1970, registro n. 3, foglio n. 102, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario « Champs de Rhins », con sede nel comune di Roisan (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Letey Adolfo, presidente;
Tormena Alfonso, vice presidente;
Creton Riccardo, Noyer Delfino, Preyet Desiderato, Maison Alessio e Cerise Bruno, membri.

(2023)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A-220 del 17 febbraio 1970, relativa alla « Lista particolare importazione Giappone »

(2063)

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A-222 del 20 febbraio 1970, relativa ai « termini per il regolamento valutario delle importazioni e delle esportazioni di merci e delle prestazioni di servizi ».

(2065)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori di Milano ad istituire un corso di specializzazione in assistenza pediatrica.

Con decreto n. 300.10.II.70/37/3385, in data 20 gennaio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori di Milano, è stato autorizzato ad istituire un corso di specializzazione in assistenza pediatrica con sede presso la scuola convitto professionale « Armida Barelli » annessa all'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

(2101)

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad istituire una scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici.

Con decreto n. 300.10.II.21/5/3557, in data 15 novembre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Catania è autorizzata ad istituire una scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, annessa alla scuola convitto professionale per infermiere della stessa università.

(2102)

Autorizzazione all'ospedale civile « S. Maria dei Battuti » di Cividale del Friuli ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.86/9-3803, in data 2 gennaio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Maria dei Battuti » di Cividale del Friuli (Udine) viene autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2133)

Autorizzazione all'ospedale di circolo di Varese ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici

Con decreto n. 300.10.III.87/7-2857, in data 30 dicembre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale di circolo di Varese viene autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2134)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Porto San Giorgio a modificare l'art. 9 del regolamento dell'annessa scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.6/4/3316, in data 22 dicembre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) è autorizzata a modificare l'art. 9 del regolamento dell'annessa scuola per infermiere ed infermieri generici, elevando da venticinque a trentacinque il numero massimo degli allievi da ammettere annualmente alla scuola.

(2103)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Bolzano ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.10.II.14/5/3853, in data 10 ottobre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Bolzano è autorizzata ad istituire, presso l'ospedale medesimo, una scuola convitto professionale per infermiere comprendente anche un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive.

(2097)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Sanremo ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.10.II.37/1/3724, in data 31 ottobre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Sanremo (Imperia) è autorizzata ad istituire, presso l'ospedale medesimo, una scuola convitto professionale per infermiere, comprendente anche un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive.

(2098)

Autorizzazione all'istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori di Milano ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto n. 300.10.II.70/37/3386, in data 20 gennaio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori di Milano, è stato autorizzato ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica con sede presso la scuola convitto professionale « Armida Barelli » annessa alla Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

(2100)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « S. Maria dei Battuti » di Conegliano Veneto ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.84/5-3834, in data 12 gennaio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « S. Maria dei Battuti » di Conegliano Veneto (Treviso) viene autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2132)

Autorizzazione all'ospedale civile di Alghero ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici

Con decreto n. 300.10.III.73/3-3455, in data 2 gennaio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Alghero (Sassari) viene autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2135)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Toka »

Con decreto n. 1078 del 2 marzo 1970 la S.I.A.M., Società imbottigliamento acque minerali Monticchio S. r. l., con sede in Melfi, provincia di Potenza, largo Severini, 6, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata Toka, che sgorga dalle sorgenti Capanna nel territorio del comune di Rionero in Vulture (Potenza).

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnati da etichette rettangolari, delle dimensioni rispettivamente di centimetri 17 × cm. 10 per i recipienti da 1 litro, di cm. 13,6 × centimetri 8 per quelli da ½ litro e di cm. 10,5 × cm. 7,1 per quelli da ¼ di litro, stampate su carta bianca, con un disegno centrale di forma ovale, raffigurante il paesaggio di Monticchio Bagni. A sinistra di tale disegno, dall'alto in basso, saranno riportate, in caratteri neri, le proprietà terapeutiche che figurano sul riquadro sinistro della etichetta autorizzata con il decreto ministeriale n. 805 del 10 aprile 1963, ed il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 10 ottobre 1968 dal prof. Enea Grosso, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Bari.

Nella parte centrale dell'etichetta sarà riprodotto il disegno di Monticchio Bagni, su cui si leggerà: « Fonte » « TOKA » « Monticchio Bagni », in caratteri bianchi su fondo verde « Comune di Rionero in Vulture (Pz) Italia » in caratteri neri.

A destra del predetto disegno sarà riportata, in caratteri neri, l'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 23 ottobre 1962 dal prof. Giuseppe Adamo, direttore dell'istituto di chimica applicata dell'Università di Bari.

Sulla parte superiore dell'etichetta si leggerà: « Acqua Minerale Naturale » in caratteri verdi, « Digestiva - Antiurica - Diuretica » in caratteri neri, e sulla parte inferiore saranno riportati gli estremi dei decreti di autorizzazione, la dicitura « come sgorga dalla sorgente » in caratteri verdi e la ragione sociale della società, in caratteri neri.

Su una linea verde che decorre lungo i margini dell'etichetta si leggerà, in alto, « non lasciare mai stappata la bottiglia durante il consumo », e lateralmente, « bottiglie e tappi sterilizzati » in lingua italiana ed inglese.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il citato decreto n. 805 del 10 aprile 1963.

(2050)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 16 marzo 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,90	628,70	628,80	628,90	628,80	628,90	628,85	628,90	628,90	628,85
Dollaro canadese	586,25	586,05	586 —	586,30	585,90	586,25	586,25	586,30	586,25	586,30
Franco svizzero .	146,02	145,98	146,07	146,03	145,95	146,05	146,04	146,03	146 —	146 —
Corona danese .	83,90	83,87	83,90	83,91	84 —	83,90	83,89	83,91	83,90	83,90
Corona norvegese .	88,06	88,05	88,05	88,08	88 —	88,06	88,07	88,08	88,06	88,05
Corona svedese	121 —	121 —	121,05	121,03	120,70	121 —	121,04	121,03	121 —	121 —
Fiorino olandese	173,21	173,14	173,19	173,165	173,10	173,22	173,15	173,165	173,21	173,10
Franco belga . .	12,66	12,664	12,67	12,6675	12,66	12,66	12,6675	12,6675	12,66	12,66
Franco francese	113,45	113,44	113,50	113,455	113,40	113,45	113,45	113,455	113,45	113,45
Lira sterlina .	1513,10	1512,90	1512,95	1512,70	1512,50	1513,10	1512,70	1512,70	1513,10	1513 —
Marco germanico .	171,28	171,37	171,48	171,48	171,20	171,25	171,46	171,48	171,28	171,30
Scellino austriaco .	24,31	24,30	24,31	24,3205	24,25	24,60	24,3175	24,3205	24,31	24,31
Escudo portoghese	22,09	22,09	22 —	22,075	22,15	22,09	22,09	22,075	22,09	22,09
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,02	9,0110	9 —	9,01	9,0125	9,0110	9,01	9,01

Media dei titoli del 16 marzo 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . .	91,30
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,025
» 5 % (Ricostruzione)	93,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,575
» 5 % (Città di Trieste)	91,975
» 5 % (Beni esteri)	85,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,95
» 5,50 % » » 1968-83	86,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,75
» » » 5,50 % 1976	99,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,60
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	91 —
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	89,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 marzo 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,875
Dollaro canadese	586,275
Franco svizzero	146,035
Corona danese	83,90
Corona norvegese	88,075
Corona svedese	121,035
Fiorino olandese	173,157
Franco belga	12,667
Franco francese	113,452
Lira sterlina	1512,70
Marco germanico	171,47
Scellino austriaco	24,319
Escudo portoghese	22,082
Peseta spagnola	9,012

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a dieci posti di operaio specializzato e a quattro posti di operaio qualificato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, che istituisce la pianta organica degli operai dello Stato dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo organico degli operai di 1ª e 2ª categoria, specializzati e qualificati (ex coeff. 167 e 157), dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota di posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro o dei profughi, a' sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1267, che reca provvedimenti in materia di imposta di bollo;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso nelle varie qualifiche professionali

Sono indetti i seguenti concorsi per l'assunzione in qualità di operaio in prova di ruolo dello Stato, presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, per le qualifiche professionali ed il numero di posti qui di seguito indicati:

1) Concorso ad un posto di operaio in prova di 1ª categoria - specializzato - con la qualifica professionale di: Giardiniere diplomato « M » con sede di servizio presso gli istituti penitenziari di Roma-Rebibbia;

2) Concorso a tre posti di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di: Sarto « OP »;

3) Concorso ad un posto di operaio in prova di 1ª categoria - specializzato - con la qualifica professionale di: Filatore « M » (riservato ai filatori in cotone) con sede di servizio presso la casa penale di Ancona;

4) Concorso a due posti di operaio in prova di 1ª categoria - specializzato - con la qualifica professionale di: Meccanico « M » con sede di servizio presso gli istituti penitenziari di Orvieto e Soriano nel Cimino;

5) Concorso a tre posti di operaio in prova di 1ª categoria - specializzato - con la qualifica professionale di: Calzolaio di precisione per la confezione di calzature a mano e a macchina per riparazione di fondo e rimonta « M » con sede di servizio presso gli istituti penitenziari di Firenze, Avellino e Volterra;

6) Concorso ad un posto di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di: Tessitore « OP » (riservato ai tessitori in cotone) con sede di servizio presso la casa penale di Augusta;

7) Concorso ad un posto di operaio in prova di 1ª categoria - specializzato - con la qualifica professionale di: Conduttore patentato motori e motrici di natanti di potenza non inferiore ai 150 HP « OP » (con sede di servizio presso la casa di lavoro all'aperto dell'Asinara);

8) Concorso ad un posto di operaio in prova di 1ª categoria specializzato - con la qualifica professionale di: Linotipista tipografo « S »;

9) Concorso ad un posto di operaio in prova di 1ª categoria - specializzato - con la qualifica professionale di: Montatore motorista « di p. » (con sede di servizio presso la casa di lavoro all'aperto di Mamone).

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) aver conseguita la licenza di 5ª elementare;

2) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35 e gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3;

3) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti e imperfezioni fisiche.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi;

7) aver assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nello art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi predetti. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo d'età

Il limite massimo di età di cui al n. 2) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) ad anni 39 nei confronti dei capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

I benefici previsti dai precedenti numeri 1) e 2) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

3) ad anni 40 nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) di coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

g) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

4) ad anni 55 nei confronti:

dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi del lavoro, delle vedove ed orfani dei caduti di guerra o per causa di servizio o dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

I benefici previsti dai precedenti numeri 3) e 4) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri requisiti, e dei salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare, nonchè per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi di cui all'art. 1 da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande pervenute, per qualsiasi causa, dopo il termine sopra indicato.

La data di presentazione e di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Gli aspiranti dovranno precisare nella domanda a quale concorso intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande per ciascuno dei concorsi cui aspirano ed in ognuna di dette domande dovranno precisare per quali altre qualifiche hanno avanzato istanza di partecipazione.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto, con la indicazione dello istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

d) i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

e) il possesso della cittadinanza italiana e del titolo di equiparazione;

f) il comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestono la qualità di dipendenti statali, è sufficiente che sulla domanda di ammissione, dopo la firma dello aspirante, sia apposto il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 5.
Svolgimento dei concorsi

I concorsi si svolgono mediante prova d'arte o esperimento pratico che consistono in un saggio di lavoro con cui il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere per il quale concorre.

Ciascuna prova d'arte o esperimento pratico è eseguita alla presenza della competente commissione esaminatrice la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno di essi un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e ai requisiti di realizzazione pratica dimostrati nella esecuzione del saggio di lavoro loro assegnato.

La durata della prova è stabilita da ciascuna commissione esaminatrice in relazione al tipo di lavoro da eseguire.

La prova d'arte o esperimento pratico non s'intende superata se il candidato non ottenga la valutazione di almeno 12/20.

Le prove d'arte o esperimenti pratici si svolgeranno nelle sedi, negli istituti e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse. Ai candidati sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere la prova d'arte o l'esperimento pratico.

I candidati ammessi alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Ai concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova d'esame.

Art. 6.
Commissioni esaminatrici

Per ciascuno dei concorsi previsti dal precedente art. 1, è nominata apposita commissione esaminatrice, costituita a norma dell'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia e successive modificazioni.

Art. 7.
Formazione delle graduatorie

Espletata la prova d'arte di ciascun concorso, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Per i candidati classificati a parità di merito, si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte e che intendono far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui fossero forniti, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, reparto 2°, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano quando essi contrassero l'invalidità;

e) i mutilati e gli invalidi del lavoro, dovranno produrre l'attestazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

f) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) gli orfani dei caduti sul lavoro, dovranno dimostrare tale loro qualità; mediante certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato di cui alla precedente lettera *i*);

o) le madri o le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *g*), *h*), *i*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualità;

p) i reduci della deportazione e dell'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

q) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

r) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

s) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata, con la indicazione dei giudizi complessivi o delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

u) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

v) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

z) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

Art. 9.

Documenti che devono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, sono approvate con separati decreti ministeriali, previo accertamento dei requisiti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nelle suddette graduatorie saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, numero 1) o copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece - in originale o in copia autentica - il certificato - diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

I caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dello art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto gli anni 21 di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalle legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri: 3) certificato di cittadinanza italiana; 4) certificato di godimento dei diritti politici; 5) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 10.

Documentazione ridotta per talune categorie di vincitori dei concorsi

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9, i quali appartengono ad amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 9:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 1);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 9;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 9.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza e del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarati i vincitori dei concorsi sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomina dei vincitori dei concorsi

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, con decreti ministeriali, per un periodo di sei mesi. Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati di ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 13.

Trattamento economico

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa all'ex coefficiente di stipendio previsto dalla categoria di appartenenza oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1970
Registro n. 6, foglio n. 359

Schema della domanda di ammissione su carta da bollo da L. 400

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a . provincia di . . il . . (giorno, mese ed anno), domiciliato in . . provincia di . via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per operaio di ruolo di 1ª o 2ª categoria in prova con la qualifica di « . . ».

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipare anche agli altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue):

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a . . posti con la qualifica di « . . ».

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . nell'anno scolastico . . presso . .

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara:

(secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . , di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile);

di aver prestato o di prestare servizio presso l'amministrazione .

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede;

il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo .

Firma (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestano la qualifica di dipendenti statali, è sufficiente che sulla domanda di ammissione, dopo la firma dell'aspirante, sia apposto il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio e il bollo dell'ufficio stesso.

(1946)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale, tra l'altro, prevede al capitolo 1055 la spesa di L. 465.750.000 per « spese per studi, indagini e rilevazioni »;

Ritenuto che l'acquisto di tesi di laurea di alto livello in materie interessanti la programmazione economica risponde alle esigenze proprie delle funzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed a criteri di economicità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando per ventiquattro premi-acquisto di L. 500.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie precisate nello stesso bando.

Art. 2.

Alla spesa di L. 12.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo 1055 per l'esercizio 1970.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1970

Il Ministro: CARON

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1970
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 50

Bando di concorso per titoli a ventiquattro premi-acquisto

Art. 1.

E' indetto un concorso per ventiquattro premi-acquisto, dell'importo di lire 500.000 ciascuno, per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica in una delle seguenti discipline: Politica economica - Economia politica - Scienza delle Finanze - Diritto costituzionale - Diritto amministrativo - Diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che conseguiranno la laurea presso le università e gli istituti superiori universitari italiani nella sessione di febbraio dell'anno accademico 1968-1969 e nelle sessioni estive e autunnali dell'anno accademico 1969-1970.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica, in triplice copia ed entro e non oltre il 30 dicembre 1970 la tesi a stampa o dattiloscritta.

Ai fini del termine di cui al comma precedente fa fede la data portata dal timbro postale di arrivo.

Art 4.

I lavori devono essere accompagnati da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico; di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare che, in caso di assegnazione del premio acquisto, cede al Ministero del bilancio e della programmazione economica

i diritti esclusivi di utilizzazione della tesi, ivi compresi quelli di pubblicazione e utilizzazione economica, in ogni forma e modo.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in triplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, titoli e della tesi presentati per il concorso.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con i titoli, i documenti e la tesi.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, perverranno dopo il termine stabilito nell'art. 3, primo comma.

Dopo tale termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre a quelli già presentati.

Non è consentita, dopo il medesimo termine, la sostituzione di dattiloscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta di tre professori universitari di ruolo e di due funzionari addetti al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica eserciterà le funzioni di segretario.

La commissione è nominata dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, con apposito decreto.

Art. 6.

La commissione giudicatrice esprime il proprio giudizio di merito per ogni candidato e assegna il punteggio in base ai seguenti criteri:

a) ogni membro della commissione dispone di venti punti;

b) sono compresi nella graduatoria dei vincitori e degli idonei coloro che abbiano conseguito un punteggio pari ad 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Art. 7.

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica acquista i lavori dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Ove si abbiano candidati classificati con lo stesso punteggio, la scelta viene fatta tenendo conto degli elementi risultanti dalle certificazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del quarto comma dell'art. 4.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio, e della programmazione economica si riserva la facoltà di pubblicare sia le tesi premiate che quelle non premiate che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Roma, addì 15 gennaio 1970

Il Ministro: CARON

(1996)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica, aeronautica, mineraria e nucleare), indetto con decreto ministeriale 17 luglio 1969, n. 18929, avranno luogo a Roma, alle ore 8,30 dei giorni 2 e 3 aprile 1970, presso la sala conferenze della Stazione Termini, via Giolitti, 34.

(2197)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4853/67 del 12 marzo 1969, con il quale viene bandito il pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1967;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice di esame;

Viste le designazioni pervenute dagli enti ed uffici interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

D'Anneo dott. Antonino, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno;

Viola dott. Vincenzo, medico provinciale capo, del Ministero della sanità;

Rettanni prof. Giuseppe, primario medico 1ª divisione medica dell'ospedale civile di Piacenza;

Forni prof. Mario, primario chirurgo dell'ospedale civile di Borgonovo V. T.;

Mazzoni dott. Giancarlo, medico condotto di Gossolengo.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Giuseppe De Marco, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori in Piacenza non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 4 marzo 1970

Il medico provinciale: PASQUALUCCI

(2125)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.